
n. 170001/2009 R.G.

1 8 MAR. 2011

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di MILANO -Sezione distaccata di Legnano:

Il G.I. Anna Giorgia Carbone, in funzione di GIUDICE UNICO, ha pronunciato la seguente



contro

comune della Giunta Comunale del 24.3.2009 a conferire mandato speciale all'avv. Alessandro Albè che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione notificato e elettivamente domiciliato in transportatione dell'avv. Transportatione dell'avv. Transportatione dell'avv.

-convenuto appellato -

OGGETTO:- appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Legnano n. 1513/08
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 12.11.2010 come da fogli allegati al verbale di udienza che si allegano



12.11.2010 16C

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione distaccata di LEGNANO

Causa civile n. 170001/2009 promossa da

Figur Monica = appellante = avv. Chinadi


contro

Comune di Baltura de la la la la comune di Baltura de la la la comune di Baltura de la la comune di Baltura de la comune di Ba

Precisazione delle conclusioni per il Comune di Administratione

pello e condanni l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di

DO



TRIBUNALE DI LEGNANO

Foglio di Precisazione delle Conclusioni

R.G. 170001/09 Giudice Dott-Partie Udienza 11.11.2010

Nell'interesse di:

con l'Avv. Maria Shimili

Appellante

Contro:

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse tutte le più opportune declaratorie del caso, voglia l'Ill.mo Triburale di Legnano:

Nel merito, via principale:

In riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Legnano n. 1513/08 depositata in data 11.12.2008, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie, disporre l'annullamento totale e comunque dichiarare inefficacie l'atto di accertamento impugnato:

In via istruttoria:

- Ammettersi prova testimoniale della sig.ra Signatuli Malana residente a
- 1. Vero che assistevo al sinistro avvenuto in data 4.06.2008 in località

 Reference companyone all'intersezione fra via Sandro Pertini e via 3 Giugno fra i
 veicoli Ford Fiesta tg.
 - 2. Vero che l'intersezione di cui sopra è regolata da impianto semaforico?

2

Studio Legale Avv. Manine Children Via Manine Complement — 2011 Manine Children Tel. \$2 mail: Manine Children

- 3. Vero che nell'occasione percorrevo Via 3 Giugno?
- 4. Vero che ero preceduta dall'autoveicolo si preceduta tell'autoveicolo si preceduta tell'autov
- 5. Vero che vedevo l'autovettura France l'impegnare l'intersezione fra la Via 3 Giugno e via S. Pertini con luce semaforica rossa?
- 6. Vero che dalla distanza a cui mi trovavo vedevo la posizione dei veicoli in riferimento alla striscia d'arresto del semaforo?

- Dispossi CIU d	inematica al fine di ricostruire la dinamica del sisistro.	
Con il favore delle	pese, delle competenze e degli onorari di giudizio, IVA e CPA	
come per legge.		
Con doveroso essec	iic. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
Novara-Legnano, li	11.11.2010	

D

e do, ger mo

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente sentenza viene resa dopo l'entrata in vigore della legge 69/2009 , onde si procede ex art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. come riformato.

Con atto di citazione in appello notificato in data 5.1.2009 Espa Manta evocava in giudizio il Comune di Associatio espa Islando, in persona del Sindaco chiedendo che fosse integralmente riformata la sentenza del Giudice di Pace di Legnano n. 1513/08 con conseguente declaratoria di annullamento del verbale di accertamento impugnato. Esponeva l'appellante che con ricorso in opposizione del 30 luglio 2008 avverso la sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Locale di Referenzia in data 11.6.2008 chiedeva l'annullamento n. 003203,prot n.320 del 6.6.2008 notificato in data 11.6.2008 chiedeva l'annullamento dell'atto di accertamento in quanto la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte degli agenti non aveva tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dalla ricorrente.

Il Comune di Comune di

Si costituiva il Comune appellato che chiedeva il rigetto dell'appello in quanto il giudice di prime cure aveva correttamente valutato la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado da cui era emersa la responsabilità dell'appellante per la violazione dell'art, 146 comma 3 del codice della strada per mancato arresto in corrispondenza del semaforo rosso.

valutazione degli elementi documentali.

Preliminarmente devono essere respinte le istanze istruttorie riproposte dall'appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni in quanto sia le istanze di prova orale che la consulenza tecnica cinematica richiesta non presentano il requisito della "indispensabilità " ai fini dei decidere come prevede l'art. 345 c.p.c. così come già motivato nell'ordinanza del 21.8.2009 che in tale sede viene integralmente richiamata.

La doglianza della sig. Appeè priva di consistenza atteso che nella fattispecie il gludice di primo grado ha ritenuto di fondare la propria decisione sul rapporto di incidente redatto dalla Polizia Locale e sulle dichiarazioni in merito alla dinamica del sinistro rese da un testimone oculare che al momento del sinistro si trovava a bordo del proprio veicolo a poca distanza dal punto d'urto e non ha utilizzato ai fini del proprio convincimento le dichiarazioni rese dalla sig. Saltanti dopo oltre un mese dal giorno dell'incidente. E' inammissibile, pertanto, il richiamo operato genericamente dall'appellante alle dichiarazioni della sig. Saltanta, privo dell'esposizione dei motivi per cui queste giustificherebbero la riforma della sentenza.

M

L'art. 116, 1° c. c.p.c., infatti, consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. A tal fine va osservato che è devoluta al gludice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della - adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospetiate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averie vagliate nel loro complesso indichi gli elementi sul quali Intende fondare il sue convincimento e l'iter seguito [nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli log|camente incompatibili con la decisione/additata (Cass. 6 settembre 1995), n. 9384). Nell case in esame il giudice di primo grado correttamente ha fondato il proprio/convincimento sul rapporto di incidente (doc. p. 2 fascicolo parte appeliata) - al quale va kiconosciuta l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. - redatto nell'immediatezza dei sinistro dalla Polizia locale del Comune di Patracianto con la la dinamica del sinistro tenendo conto sia della posizione dei veicoli prima e dopo l'urto sia delle dichiarazioni rese da un testimone oculare, la sig. Facilità America che, al momento del sinistro si trovava ferma al semaforo dell'intersezione con via 3 giugno che proiettava luce rossa e vedeva la autovettura sul condotta dalla sig. Establisha impegnare l'incrocio e investire la fiesta grigia, condotta da servicio la che non aveva ancora completato l'attraversamento dell'incrocio.

Orbene, è indubbio che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, e che tale efficacia probatoria privilegiata non si estende al suo contenuto valutativo (cfr. Cass. 23983/08; Cass. 22662/08). Va comunque messo in rilievo che la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dai verbalizzanti non è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza dal conducente dell'autovettura Ford — inequivoche, peraltro, nell'affermare che la vettura condotta dalla sig. The proveniva dalla sua destra e impegnava l'incrocio urtando la fiancata destra della sua autovettura — e sulle dichiarazioni rese dal testimone oculare sig. The provenire dalla direzione opposta alla sua e impegnare l'incrocio mentre

l'autovettura Flesta condotta da Tantata haigi non aveva ancora terminato il proprio passaggio nell'attraversamento dell'incrocio - ma anche dal rillevì eseguiti in loco, ed in particolare, dai danni subiti dalle autovetture coinvolte, dalla posizione di quiete da esse assunta, e dal rilievo del regolare funzionamento del semaforo. Tale accertamento di fatto, peraltro, non è stato confutato da prova contraria atteso che la appellante si è limitata a contestare la mancata produzione in giudizio di documentazione attestante il corretto funzionamento del semaforo senza offrire una prova contraria a sostegno di tale asserzione.

Correttamente, quindi, gli operanti della Polizia locale hanno contestato alla sig. Il infrazione al codice della strada consistita nella violazione dell'art. 146 comma 3 che prevede "Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 613".

Alla luce di tali argomentazioni deve essere rigettato l'appello proposto e confermata la	ļ
sentenza inepugnata. / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	L
Le spese e competenze del presente grado di giudizio anticipate dall'appellato costituito	
seguono la soccombenza degli appellanti e si riquidano d'ufficio, in mancanza di notula	
depositata, come in dispositivo.	
	ク

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano – sezione distaccata di Legnano – definitivamente pronunciando ogni ulteriore istanza assorbita o disattesa nella causa promossa da Maria nei confronti del Comune di Paria del Comune

- Rigetta l'appello proposto da Eggettation e conferma la sentenza n. 1513/08 R.G. 1443/08 emessa dal Giudice di Pace di Legnano in data 3.12.2008 e depositata in data 11.12.2008;
- 2) Condanna figuration a rifondere a favore del Comune di Refiguratione del Facilità in persona del Sindaco le spese processuali sostenute per il presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 800,00 di cui € 600,00 per onorari ed € 200,00 per diritti oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Legnard, il 7 marzo 2011

CANCELLIERE C

Il Giudice

TRESMALE ORDINARIO DI AMLANO BEZIORE DISTACCATA DI LEGNANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CANCELLIERE ON NUNZIO PERILA